



Istituto Nazionale di Statistica

DIREZIONE GENERALE

Direzione Centrale Amministrazione e Patrimonio (DCAP)

RISPOSTE ALLE RICHIESTE DI CHIARIMENTO

OGGETTO: manifestazione di interesse per la selezione preventiva dei Centri di Assistenza Agricola (CAA), in qualità di organi censuari, presso i quali sono individuate le strutture organizzative a cui saranno demandati i compiti relativi all'attività censuaria per lo svolgimento del 7° Censimento generale dell'Agricoltura, ai sensi dell'art. 6, comma 1 bis, del D.lgs. 21 maggio 2018, n. 74

Domanda 1. *Il testo dello schema di convenzione per lo svolgimento del 7° Censimento Generale dell'Agricoltura prevede, all'art. 14, la costituzione di una cauzione corrispondente al 10% del corrispettivo pattuito. Si chiede se detto valore, considerando che le prime liste delle aziende saranno disponibili solo a partire dall'inizio di novembre 2020, debba essere calcolato forfaitariamente sulla base dei valori medi deducibili dei dati delle interviste indicati nell'allegato 5 ovvero ci sarà comunicato il valore del corrispettivo ufficialmente*

Risposta 1. Con riferimento all'art. 14 dello schema di convenzione (Polizza fideiussoria) il deposito cauzionale deve essere calcolato sul corrispettivo pattuito, pertanto ad ogni CAA verrà comunicato il valore del corrispettivo in funzione delle interviste che verranno assegnate in funzione delle unità di rilevazione che saranno assegnate dall'ISTAT (cfr. Art. 7 schema Convenzione)

Domanda 2. *Premesso che:*

- *l'art. 2 dello schema di convenzione, relativamente alla fase di rilevazione, riserva all'ISTAT la facoltà "di modificare la numerosità delle assegnazioni nel corso della rilevazione [...]" e di "riallocare ai CAA le unità assegnate alla tecnica CATI che non sia stato possibile contattare attraverso i recapiti telefonici disponibili";*
- *il successivo art. 4, al par. 2, lett. a), impone ai CAA di disporre di un numero di operatori tali da garantire un ottimale rapporto operatore/utente stimato in circa 300/350 questionari/unità di rilevazione per ciascun operatore nell'intero periodo di rilevazione;*
- *l'art. 6, pt 3 prevede inoltre che "L'Ufficio di Censimento - CAA dovrà, attraverso il Responsabile ed il personale adibito alle attività di rilevazione: (...) su richiesta dell'Istat, segnalare la presenza di ulteriori aziende agricole presenti nel territorio di propria competenza non incluse nella lista di interviste assegnate che riflettono determinate caratteristiche strutturali definite dall'Istat, ed in caso di riscontro positivo da parte dell'Istat procedere a realizzare le relative interviste in aggiunta alle interviste già assegnate.*

Si chiede di confermare che in caso di riallocazione, le unità ulteriori assegnate ai singoli CAA non saranno conteggiate ai fini del calcolo del rapporto operatore/unità di rilevazione assegnate alla specifica sede.

Risposta 2. In merito alla facoltà dell'Istat di modificare la numerosità delle interviste assegnate è importante distinguere tra la riassegnazione effettuata nel corso della rilevazione (passaggio da CATI



Istituto Nazionale di Statistica

DIREZIONE GENERALE

Direzione Centrale Amministrazione e Patrimonio (DCAP)

a CAPI) da quella effettuata prima del lancio della rilevazione a seguito di segnalazione da parte del CAA di ulteriori aziende agricole presenti sul territorio. Nel primo caso sarà cura dell'Istat in accordo con il CAA verificare la piena sostenibilità della raccolta dati per le unità aggiuntive anche eventualmente in deroga al rapporto operatore/unità di rilevazione, nel secondo caso, se l'incremento di unità dovesse risultare significativo sarà richiesto dall'Istat al CAA di adeguare il numero di intervistatori prima dell'avvio della rilevazione, oppure sarà rivista dall'Istat la priorità di interviste rispetto alla lista originariamente assegnata al CAA.

Domanda 3. *Premesso che:*

- l'art. 4, par. 2, lett. e) dello schema di convenzione, precisa che i CAA devono “garantire la disponibilità dei propri archivi e l'utilizzo delle apparecchiature occorrenti per l'espletamento dei compiti affidati”;

- il successivo art. 6 precisa che l'Ufficio di Censimento — Coordinamento CAA deve “garantire la disponibilità dei propri archivi esclusivamente ai fini dell'aggiornamento dei dati anagrafici e di contatto delle unità coinvolte nella rilevazione”,

in relazione a tale previsione si chiede di confermare che gli archivi che i CAA devono rendere disponibili sono esclusivamente quelli funzionali all'aggiornamento dei dati anagrafici e quelli cartacei che saranno creati in occasione delle attività di rilevazione e contenenti i questionari elaborati per conto degli intervistati.

Risposta 3. Si conferma quanto riportato all'art. 6.

Domanda 4. *L'art. 5, par. 4 dello schema di convenzione dispone che il responsabile e gli operatori degli uffici di Censimento dovranno essere disponibili agli spostamenti, con mezzi propri, in qualsiasi zona del territorio.*

Al riguardo si chiede di confermare che, a condizione di garantire la possibilità di raggiungere fisicamente gli intervistati, ciascuna sede possa autonomamente organizzarsi selezionando, tra gli operatori incaricati, quelli preposti a effettuare gli spostamenti nei luoghi prescelti dagli intervistati ed utilizzando, se disponibili, autovetture aziendali.

Risposta 4. Si conferma che ciascuna sede possa autonomamente organizzarsi selezionando, tra gli operatori incaricati, quelli preposti a effettuare gli spostamenti nei luoghi prescelti dagli intervistati ed utilizzando, se disponibili, autovetture aziendali.

Domanda 5. *L'art. 5, par. 4 dello schema di convenzione dispone che il responsabile e gli operatori degli uffici di Censimento devono essere “in possesso di telefono cellulare, in disponibilità di rete e raggiungibile, e di casella di posta elettronica personale, da controllare giornalmente, per ricevere comunicazioni e contatti connessi all'espletamento dell'incarico di rilevatore”.*

In relazione a tale disposizione, considerato che tutti gli operatori CAA sono in possesso di una casella di posta elettronica personale e considerati i compiti di coordinamento svolti dall'Ufficio di Censimento — Coordinamento CAA, si chiede di confermare che in occasione della elaborazione della relazione progettuale i CAA abbiano la possibilità di selezionare, eventualmente anche nel solo



Istituto Nazionale di Statistica

DIREZIONE GENERALE

Direzione Centrale Amministrazione e Patrimonio (DCAP)

ambito dell'Ufficio di Censimento-Coordinamento, gli operatori direttamente raggiungibili telefonicamente dall'ISTAT.

Risposta 5. Si conferma per quanto riguarda il contatto telefonico, si ribadisce tuttavia la necessità per tutti gli operatori degli uffici di Censimento di avere una casella di posta elettronica cui l'Istat può scrivere direttamente e che gli stessi sono tenuti a consultare giornalmente.

Domanda 6. *L'art. 10, pt 9 dello schema di convenzione dispone che il CAA ha l'onere di esibire all'ISTAT gli eventuali subcontratti stipulati con soggetti a qualsiasi titolo coinvolti nell'esecuzione della presente Convenzione (...).*

Si chiede di confermare che non è ammesso concludere subcontratti aventi ad oggetto attività rientranti nell'oggetto della convenzione con soggetti diversi dai CAA o dalle società di servizi di cui i predetti CAA sono autorizzati ad avvalersi sulla base della normativa vigente.

Risposta 6. Si conferma che non è ammesso concludere subcontratti aventi ad oggetto attività rientranti nell'oggetto della convenzione, con particolare riguardo alla conduzione e registrazione digitale delle interviste, con soggetti diversi dai CAA o dalle società di servizi di cui i predetti CAA

Domanda 7. *Si chiede di confermare che la nomina a responsabile del trattamento può essere effettuata in favore del CAA sottoscrittore della convenzione e che il suddetto CAA è a sua volta autorizzato a nominare le proprie società di servizi quali sub-responsabili del trattamento dei dati.*

Risposta 7. Si conferma che la nomina a responsabile del trattamento può essere effettuata in favore del CAA sottoscrittore della convenzione e che il CAA stesso è a sua volta autorizzato a nominare le proprie società di servizi quali sub-responsabili del trattamento dei dati qualora siano società di cui il CAA può avvalersi nello svolgimento delle proprie attività e che siano in possesso dei requisiti di cui agli artt. 7 e 8 del DM 27/03/2008.

Domanda 8. *L'art. 10, comma 6, dello schema di convenzione subordina la decorrenza del termine di pagamento dei corrispettivi al completamento della preventiva verifica di conformità delle prestazioni.*

Nello schema di convenzione, e in nessuno degli altri documenti inviati, si forniscono informazioni di dettaglio in merito alla procedura di verifica di conformità delle prestazioni e, soprattutto, in merito alla relativa tempistica. Una eventuale piena discrezionalità nello svolgimento delle operazioni di verifica della conformità delle prestazioni rischia di rendere del tutto imponderabile la tempistica di incasso dei corrispettivi con enorme pregiudizio dei CAA.

Si chiede quindi che l'ISTAT indichi un termine massimo entro il quale, in assenza di contestazioni, i CAA possano ritenere conformi le prestazioni rese nell'ambito della convenzione in oggetto.

Risposta 8.

La procedura di verifica di conformità delle prestazioni essendo un procedimento amministrativo si svolgerà secondo i principi di garanzia che regolano i procedimenti ex legge n. 241/90. In altri termini, l'attività di verifica di conformità delle prestazioni in capo all'amministrazione non potrà concludersi



Istituto Nazionale di Statistica

DIREZIONE GENERALE

Direzione Centrale Amministrazione e Patrimonio (DCAP)

con una decisione unilaterale dell'ISTAT, senza aver preliminarmente garantito i diritti di informazione e di contraddittorio ai singoli CAA.

Domanda 9. *L'art. 16 della convenzione dispone che qualora per ciascuna delle due tipologie di unità relative al tasso di contatto e a quello di completezza non si raggiungano gli obiettivi prefissati, il corrispettivo per le interviste complete (pari a 32 euro), effettuate dall'Ufficio stesso, sarà decurtato dell'1% per ogni punto percentuale in meno raggiunto (es. tasso di completezza per la Tipologia 1 pari al 79% decurtazione dell'1%) fino ad un massimo del 10%. In caso di mancato espletamento delle attività previste per gli Uffici di Censimento - CAA nei termini indicati, ISTAT provvederà previa contestazione formale alla sospensione della quota variabile del contributo destinato all'Ufficio di Censimento CAA e alla sua esclusione dalle operazioni censuarie.*

9.a. Si chiede di confermare che la misura della sospensione della quota variabile del contributo destinato all'Ufficio di Censimento CAA e della sua esclusione dalle operazioni censuarie sia prevista solo nel caso in cui non siano raggiunti gli obiettivi per entrambi i tassi.

9.b. Si chiede inoltre dei chiarimenti sul calcolo delle penalità nel caso di mancato raggiungimento degli obiettivi per entrambi i tassi; in particolare sarebbe necessario un chiarimento sul calcolo della penalità nel caso in cui, per esempio, il tasso di contatto sia inferiore dell'1% rispetto all'obiettivo fissato ed il tasso di completezza sia inferiore del 3%.

Risposta 9. Gli obiettivi prefissati per il tasso di contatto e di completezza sono indipendenti, pertanto è sufficiente che non sia raggiunto uno solo dei due per incorrere nella decurtazione. Nel caso in cui non siano raggiunti entrambi gli obiettivi la decurtazione sarà data dalla somma dei due.

Domanda 10. *Con riferimento all'art. 16 dello schema di Convenzione ISTAT/CAA si chiede:*

10.a. come è dimostrabile da parte dell'Ufficio di Censimento CAA il contatto di una unità di rilevazione senza il completamento della rilevazione?

10.b. se l'applicazione della decurtazione del corrispettivo per le interviste complete sarà applicato anche solo nel caso di mancato raggiungimento di uno dei due obiettivi, tasso di contatto o tasso di completezza?

10.c. di confermare che la decurtazione verrà applicata solo al corrispettivo per le interviste del singolo Ufficio di Censimento CAA, che non rispetta gli obiettivi, e non all'intero corrispettivo per le interviste spettante al CAA

10.d. qualora un Ufficio di Censimento CAA raggiungesse entrambi gli obiettivi (tasso di contatto e tasso di completezza) per le unità di rilevazione di una tipologia (es. tipologia 1) ma non raggiungesse gli obiettivi per le unità di rilevazione dell'altra tipologia (es. tipologia 2), la decurtazione del corrispettivo verrebbe applicata a tutte le interviste dell'Ufficio di Censimento CAA o solo a quelle della tipologia con obiettivi non raggiunti?

10.e. qualora un ufficio di Censimento CAA non raggiungesse entrambi gli obiettivi (tasso di contatto e tasso di completezza) per le unità di rilevazione di una tipologia, la decurtazione del corrispettivo sarebbe pari alla somma dei punti percentuali non raggiunti per ciascun obiettivo o sarebbe pari ai punti percentuali dell'obiettivo con un maggiore scostamento?

Ad esempio, se per le unità di rilevazione di tipologia 1 un Ufficio di Censimento CAA raggiungesse un tasso di contatto del 89% e un tasso di completezza del 75%, la decurtazione



Istituto Nazionale di Statistica

DIREZIONE GENERALE

Direzione Centrale Amministrazione e Patrimonio (DCAP)

sarebbe dell'11% (quindi anche con l'esclusione del corrispettivo in quanto superiore al 10%) o del 6%?

Risposta 10. Si veda la risposta alla domanda 9

Domanda 11. *Nella manifestazione di interesse si deve indicare l'esclusione di eventuali uffici già esclusi nei precedenti elenchi Excel forniti ad ISTAT?*

Risposta 11. La richiesta inviata dall'Istat a tutti i CAA potenzialmente aderenti alla Convenzione di acquisire l'elenco completo di tutti i centri di assistenza agricola autorizzati presenti sul territorio nazionale direttamente o indirettamente in capo a ciascun CAA è stata realizzata per fini conoscitivi ed è indipendente dalla risposta dei CAA di adesione alla convenzione. Pertanto la prima richiesta deve necessariamente contenere l'elenco completo dei centri di assistenza agricola mentre il modulo di adesione alla convenzione può eventualmente riportare eventuali limitate esclusioni di centri di assistenza agricola rispetto a quelli già inseriti nella lista fornita all'Istat. Sarà compito dell'Istat valutare se le esclusioni proposte compromettano o meno la capacità del CAA di avere una elevata copertura rispetto al territorio di propria competenza.

Domanda 12. *In merito al paragrafo 3.1.3 del Piano Generale di Censimento, si chiede conferma che sia sempre facoltà:*

12.a. da parte dei rispondenti assegnati alla tecnica di rilevazione CATI di rivolgersi al CAA presso cui hanno mandato e quindi di adempiere alla rilevazione con la tecnica CAPI;

12.b. da parte dei rispondenti assegnati alla tecnica di rilevazione CATI senza mandato di rivolgersi a qualsiasi CAA e quindi di adempiere alla rilevazione con la tecnica CAPI.

Risposta 12. Al fine di garantire una efficiente organizzazione del lavoro e di contenere i costi della raccolta dati le interviste saranno assegnate dall'Istat prima dell'avvio della rilevazione in modo univoco ai CAA per la tecnica CAPI e al Fornitore selezionato da Istat tramite gara internazionale per la tecnica CATI. La successiva eventuale riassegnazione delle interviste CATI a CAPI verrà effettuata direttamente dall'Istat tenuto conto della capacità operativa dei singoli CAA e dell'impossibilità di ottenere una risposta utile con tecnica CATI. L'utilizzo della tecnica CATI è consentito esclusivamente al Fornitore individuato dall'Istat tramite gara internazionale.

Domanda 13. *Per quanto concerne il paragrafo 4.1.4 del Piano Generale di Censimento chiediamo cosa si intende per "Fascicolo aziendale gestito". Trattasi del numero dei mandati che il CAA ha ricevuto dai produttori e riscontrabile a SIAN oppure delle unità di rilevazione assegnate per il censimento?*

Risposta 13. Per "Fascicolo aziendale gestito" si fa riferimento all'attività istituzionale svolta dai CAA. Concetti e definizioni statistiche possono differire dal "fascicolo aziendale gestito"

Domanda 14. *Con riferimento all'art. 17 dello Schema di Convenzione ISTAT/CAA chiediamo indicazioni sulle modalità ed i tempi per rideterminare il numero di unità di rilevazione, che saranno*



Istituto Nazionale di Statistica

DIREZIONE GENERALE

Direzione Centrale Amministrazione e Patrimonio (DCAP)

assegnate a ciascun Ufficio di censimento CAA entro il 05/11/2020, in funzione della relazione progettuale di cui all'allegato 2 del predetto schema di convenzione.

Risposta 14. L'eventuale rideterminazione del numero di unità di rilevazione a seguito della relazione progettuale avverrà nel più breve tempo possibile e comunque con congruo anticipo rispetto all'avvio della rilevazione

Domanda 15. *All'art. 3. (Attività e obblighi specifici delle parti) della Convenzione, il comma 2, recita che "Qualora il CAA o l'Associazione di CAA abbia preventivamente espresso, in sede di manifestazione di interesse all'adesione alla presente Convenzione, la volontà di non includere nello svolgimento della rilevazione una o più delle proprie sedi operative, la stipula della Convenzione è subordinata alla previa verifica da parte dell'Istat in merito all'adeguatezza della copertura territoriale offerta dalle restanti sedi operative del CAA o dell'Associazione di CAA."*

Premesso che valutazioni di "non inclusione" di sedi del CAA nello svolgimento delle attività censuarie potranno essere eventualmente svolte solo una volta stabiliti i carichi di lavoro (e dunque la lista di aziende assegnate ad ogni singola sede), non è chiaro cosa si intenda, nello specifico, quando si dice che "...la stipula della Convenzione è subordinata alla previa verifica da parte dell'Istat in merito all'adeguatezza della copertura territoriale offerta dalle restanti sedi operative del CAA o dell'Associazione di CAA". La discrezionalità riconosciuta all'Istat da questo comma è infatti piuttosto ampia, fino ad escludere l'intero CAA dalla Convenzione, e pertanto sarebbe opportuno chiarire meglio il punto. Appare infatti un po' eccessiva la previsione dell'esclusione del CAA dall'attività di Censimento, semplicemente perché magari si è deciso di escludere una o più sedi territoriali con capacità operativa minore.

Risposta 15. La valutazione realizzata dall'Istat è di natura esclusivamente tecnica, finalizzata a verificare la copertura territoriale fornita da ciascun CAA al fine di ottimizzare la qualità dei dati raccolti. Qualora la copertura territoriale risulti ampiamente compromessa l'Istat contatterà per verificare insieme se la proposta consente comunque di ottenere le finalità conoscitive del censimento. Si segnala tuttavia, che l'esclusione di centri agricoli autorizzati dal modulo di adesione alla convenzione potrebbe avere un impatto sulla numerosità delle interviste complessivamente assegnate al CAA poiché l'elenco dei centri agricoli autorizzati e la loro localizzazione è considerato nell'ambito dell'algoritmo Istat che determina l'assegnazione finale delle interviste, con particolare riguardo alla aziende agricole senza fascicolo.

Domanda 16. *All'art. 5. (Requisiti dei Responsabili e degli Operatori degli Uffici di Censimento CAA), al comma 3, è previsto che "...qualora il CAA necessiti di reclutare ulteriore personale per la realizzazione delle interviste, i nuovi operatori degli Uffici di Censimento CAA selezionati dovranno possedere almeno i seguenti requisiti:*

- 1) titolo di studio pari o superiore al diploma di scuola secondaria superiore preferibilmente in discipline agrarie;*
- 2) esperienza lavorativa di almeno un anno, anche non consecutiva, nel settore dell'assistenza delle imprese agricole svolta presso studi professionali, organizzazioni professionali agricole, associazioni di produttori agricoli, oppure esperienza di almeno un anno, anche non continuativa,*



Istituto Nazionale di Statistica

DIREZIONE GENERALE

Direzione Centrale Amministrazione e Patrimonio (DCAP)

come rilevatore e/o coordinatore di indagini statistiche in campo agricolo promosse da ISTAT o altri Enti del SISTAN;

3) *conoscenze e competenze informatiche su:*

- *Sistemi operativi (Windows, ecc.)*
- *Programmi comuni (pacchetto Office, ecc.)*
- *Gestione della posta elettronica e Web Browser (Chrome, Explorer, Safari, ecc.)*

Corre l'obbligo, a tal proposito, anche per evitare contenzioso giudiziario, che potrebbe generarsi bloccando o rallentando le attività censuarie, evidenziare che i requisiti sopra riportati non tengono conto dell'art. 11, comma 1, lettera f) della legge professionale n. 251/1986 e s.m.i (Istituzione dell'Albo professionale degli Agrotecnici) che prevede che:

"L'iscrizione all'Albo degli Agrotecnici consente:

...

la rilevazione dei dati statistici".

L'art. 5, vista la norma di legge sopra richiamata, andrebbe pertanto integrato, tenendo conto del suddetto art. 11, comma 1, lettera f) della legge n. 251 del 1986.

Risposta 16. Si precisa che rispetto ai tre punti sopra indicati 1), 2) e 3) tutti e tre i requisiti dovranno essere posseduti congiuntamente. Si ringrazia per la segnalazione, essa sarà valutata dall'Istat prima della stipula definitiva della Convenzione.

Domanda 17. *All'art. 8. (Assicurazione degli operatori presso i CAA e responsabilità verso terzi), si indica che:*

1. *La copertura assicurativa è garantita da una polizza cumulativa di assicurazione, polizza n° Emessa dalla Compagnia assicuratrice*
2. *La polizza assicurativa copre le giornate di rilevazione e le giornate di formazione.*
3. *Con riferimento alla responsabilità verso terzi, all'atto della stipula della Convenzione il CAA o l'Associazione di CAA dovrà consegnare, in originale o in copia autenticata, una polizza assicurativa R.C. per il risarcimento degli eventuali danni cagionati a terzi. Il CAA sarà infatti responsabile sia civilmente che penalmente di tutti i danni che per colpa, trascuratezza o imperizia del personale addetto alle rilevazioni siano causati a cose e/o persone. Il massimale sarà commisurato ai servizi affidati.*

A questo proposito non è chiaro:

1. *a quale tipo di polizza si faccia riferimento ai commi 1 e 2;*
2. *se la polizza dei commi 1 e 2 è diversa da quella richiamata al comma 3;*
3. *se la/le polizza/e richiamate sono aggiuntive rispetto alla polizza di Responsabilità civile che ogni CAA ha per legge per svolgere la propria attività.*
4. *peraltro, lo scrivente CAA ha attivato, da più di un anno specifiche polizze di responsabilità civile per gli uffici territoriali e quindi sarebbe utile sapere se tali polizze sono in grado di coprire le esigenze palesate ai commi 1, 2 e 3 dell'art. 8 oggetto delle suddette osservazioni.*

Risposta 17.1. Si conferma che i commi 1 e 2 dell'art. 8 fanno riferimento alla polizza fideiussoria, mentre il comma 3 fa riferimento alla polizza assicurativa R.C.

Risposta 17.2. Si conferma che la polizza di cui ai commi 1 e 2 è diversa da quella indicata al comma 3. In particolare, la polizza cui fanno riferimento i commi 1 e 2 è una garanzia fideiussoria che assicura



Istituto Nazionale di Statistica

DIREZIONE GENERALE

Direzione Centrale Amministrazione e Patrimonio (DCAP)

all'Amministrazione una copertura in caso di grave inadempimento da parte del soggetto contraente; diversamente la polizza di cui al comma 3 è una copertura assicurativa di responsabilità civile per il risarcimento di eventuali danni cagionati a terzi.

Risposta 17.3. Se il CAA ha già attivato una polizza di Responsabilità civile, questa potrà essere sottoposta all'Amministrazione, che valuterà se essa sia idonea a garantire copertura anche nell'ambito della Convenzione di cui trattasi e con riferimento alle relative attività.

Risposta 17.4. Si veda la risposta di cui al punto precedente.

Domanda 18. *All'art. 14. (Polizza fideiussoria) è prevista una polizza fideiussoria "A garanzia dell'osservanza degli obblighi derivanti dalla presente Convenzione".*

18.a. Rispetto a tale polizza non è chiaro quali inadempienze andrebbero coperte, considerato che esiste un dettagliato sistema di penalità (previste all'art. 16) e una serie di coperture assicurative (all'art. 8). Sarebbe gradito un chiarimento in tal senso.

18.b. Sarebbe altresì auspicabile che la polizza fideiussoria avesse durata limitata al periodo di attività "pura" del censimento (gennaio-giugno 2021) e che come importo da prendere come riferimento della medesima polizza venisse individuato non quello dell'intero corrispettivo pattuito, bensì quello del corrispettivo già liquidato al singolo CAA.

Risposta 18.a. La polizza fideiussoria è concepita come una garanzia a tutela dell'Amministrazione nelle ipotesi di inadempimento più grave, o qualora risulti impraticabile l'applicazione di penali. Inoltre, l'art. 15 della Convenzione prevede espressamente che il suddetto deposito cauzionale verrà incamerato in caso di risoluzione della Convenzione per grave e perdurante inadempimento da parte del CAA. Con riferimento alle coperture assicurative menzionate nell'art. 8 della Convenzione, si precisa che i commi 1 e 2 del citato articolo fanno riferimento esattamente alla garanzia fideiussoria di cui all'art. 14 (trattasi della medesima copertura assicurativa, che viene enunciata in forma generica nei commi 1 e 2 dell'art. 8 e descritta nel dettaglio all'art. 14), mentre la copertura assicurativa menzionata al comma 3 dell'art. 8 ha natura completamente diversa, in quanto costituisce una polizza di responsabilità civile per il risarcimento di eventuali danni cagionati a terzi nell'esercizio delle attività ricomprese nell'ambito della Convenzione.

Risposta 18.b. La polizza fideiussoria dovrà essere attiva al momento dell'avvio delle attività e verrà svincolata al termine delle prestazioni ricomprese nella Convenzione, come precisato dal comma 3 dell'art. 14. Il suo valore dovrà essere corrispondente al 10% del corrispettivo effettivamente spettante al CAA.

Domanda 19. *All'art. 16. (Responsabilità e penali), l'ultimo capoverso del comma 3, prevede che "In caso di mancato espletamento delle attività previste per gli Uffici di Censimento – CAA nei termini indicati, l'ISTAT provvederà previa contestazione formale alla sospensione della quota variabile del contributo destinato all'Ufficio di Censimento CAA e alla sua esclusione dalle operazioni censuarie".*

Non è chiaro se tale procedura si riferisce sia al tasso di contatto che a quello di completezza e se la sospensione e l'esclusione dell'Ufficio di Censimento CAA scattano oltre il 10% di penalità applicate o se indipendentemente da queste ultime. Anche qui sarebbe molto gradito un chiarimento.

Risposta 19. Si veda la risposta alla domanda 9



Istituto Nazionale di Statistica

DIREZIONE GENERALE

Direzione Centrale Amministrazione e Patrimonio (DCAP)

Domanda 20. *All'art. 17. (Quantificazione preliminare e definitiva delle interviste assegnate ai singoli CAA) si comunica la data (5 novembre) entro cui verranno assegnate le interviste da realizzare.*

Non è chiaro invece, anche leggendo gli altri allegati, con quali criteri saranno individuate le aziende da intervistare e quali e quante saranno assegnate ai singoli uffici. Anche qui, un chiarimento è necessario per organizzare al meglio il lavoro e capire anche la "sostenibilità" dell'operazione nel suo complesso.

Risposta 20. L'algoritmo utilizzato dall'Istat per l'allocazione puntuale delle interviste ai singoli centri di assistenza agricola dei CAA aderenti alla convenzione è stato presentato nell'evento seminariale effettuato a luglio 2020 ed il materiale presentato è stato messo a disposizione su richiesta. L'algoritmo è in corso di perfezionamento mentre l'allocazione finale dipenderà dal numero complessivo dei CAA aderenti alla Convenzione.

Domanda 21. *Nel caso in cui un CAA non risulti incluso nell'Allegato 5 può comunque inviare proposta di adesione per la Convenzione? In caso affermativo, come può il CAA conoscere il numero minimo e massimo delle interviste assegnate?*

Risposta 21. L'adesione (preliminare) alla Convenzione è possibile per tutti i CAA costituiti con personalità giuridica autonoma ed in possesso dei requisiti formali indicati nella bozza di Convenzione. Le elaborazioni effettuate dall'Istat e messe a disposizione come Allegato 5 risentono in misura rilevante delle limitazioni della base informativa attualmente a disposizione dell'Istat sia in termini di dettaglio informativo a livello di singolo CAA che di possibilità di determinare per tutti i CAA potenzialmente aderenti alla Convenzione un valore minimo ed uno massimo stimato. Sarà nostra cura, una volta verificata l'adesione preliminare alla convenzione, fornire comunque tutte le informazioni utili ancorché preliminari prima della firma definitiva della convenzione.

Domanda 22. *Nel caso di sfavorevole evoluzione dell'emergenza sanitaria in atto, come verranno gestite dall'Istat le attività di formazione e organizzazione della raccolta dati sul campo rispetto a quanto indicato nel Piano Generale dei Censimenti e nella bozza di Convenzione?*

Risposta 22. Come già realizzato dall'Istat in occasione di altre rilevazioni sul campo, sarà cura dell'Istat fornire tutte le indicazioni necessarie ad assicurare che sia le attività preliminari al lancio della rilevazione che quelle di conduzione dell'indagine siano svolte nel pieno rispetto della normativa nazionale e delle disposizioni eventualmente in atto a livello regionale o locale, al fine di garantire la massima sicurezza a tutte le persone coinvolte.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO AST

Paolo Tabarro